


Assessore

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim.	Direzione G.
52	6

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 23/02/2015

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge 16/6/1927 n.1766 e ss.mm.e ii. : adozione LINEE GUIDA regionali per l'approvazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio degli Usi Civici"

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'uso civico è un diritto di godimento che viene esercitato su un particolare terreno da parte di una collettività di persone;
- b. nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Regione Campania, esiste la così detta proprietà collettiva, ovvero una proprietà che fa capo alla collettività locale e che viene gestita, a beneficio della stessa, dai Comuni, loro frazioni o, laddove esistenti, da Associazioni agrarie;
- c. il Comune (o l'Associazione Agraria) è l'Ente amministrativo esponenziale della collettività proprietaria: la proprietà del bene, infatti, è di natura collettiva di diritto pubblico anziché privata ovvero patrimoniale dell'Ente. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale ma alla collettività di cui l'Ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi;
- d. la proprietà collettiva, disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 332 del 26/2/1928, è destinata alla conservazione e alla pianificazione economica e gli usi esercitati possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione;

CONSIDERATO che

- a. con apposito decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici (oggi dalla Regione, per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative statali, disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616) vengono indicati gli usi accertati sulle terre collettive classificate nella categoria A - terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente, di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927, per le quali vige il rigoroso regime d'inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi;
- b. successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto accertativo, è necessaria una disciplina dell'esercizio dei diritti di uso civico sui beni di categoria "A", che si esplica attraverso il "Regolamento degli usi civici";

RILEVATO che

- a. il "Regolamento degli Usi civici" è espressamente previsto nel Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio del 1928 al Titolo II, Capo II e precisamente agli articoli 43, 44, 45 e 46;
- b. l'articolo 43 del citato RD 332/1928, in particolare, prevede che, a seguito della assegnazione delle terre alla categoria A) e della comunicazione del decreto di accertamento, i Comuni devono provvedere alla compilazione del regolamento di uso civico che, nella forma di proposta, dovrà, poi, essere approvato dalla Regione;
- c. l'articolo 44 del richiamato RD 332/1928 dispone che, *qualora il Comune o l'Associazione Agraria, in violazione della normativa di cui al RDL 332 del 1928, non abbia provveduto alla compilazione del regolamento, la Regione assegnerà un termine all'ente gestore per provvedere alla sua stesura. Decorso tale termine infruttuosamente la Regione nominerà un apposito Commissario che redigerà il regolamento;*

RITENUTO necessario disciplinare la procedura finalizzata all'approvazione dei Regolamenti di uso civico mediante la predisposizione di "linee guida", nelle quali venga descritto l'intero procedimento amministrativo con la declinazione delle modalità operative comprese tra la presentazione dell'istanza da parte del Comune fino all'emanazione del provvedimento di approvazione del Regolamento e con la specificazione della documentazione necessaria da produrre a corredo della richiesta di approvazione dell'Atto regolamentare;

PRESO ATTO che in Campania sono oltre trecento i Comuni che devono ottemperare all'obbligo di legge di cui agli articoli 43 e seguenti del RD 332/1928 e che allo stato sono numerose le pratiche giacenti presso il competente Ufficio regionale per gli Usi Civici, per cui è particolarmente urgente e necessario fornire indicazioni procedurali mediante le suddette "linee guida";

CONSIDERATO che l'Unità Operativa Dirigenziale Foreste, alla quale compete la materia degli Usi Civici sotto il profilo amministrativo, ha predisposto, mediante il gruppo di lavoro all'uopo istituito, le suddette "linee guida" e che le stesse rispondono all'esigenza di fornire all'Utenza interessata precisi riferimenti procedurali e contenutistici, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di poter approvare il documento denominato: “Linee Guida per l’approvazione dei Regolamenti comunali per l’esercizio degli Usi civici”, così come proposto dalla citata UOD Foreste, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

VISTI


- a. la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- b. il Regio Decreto 26 febbraio del 1928, n. 332;
- c. il DPR 15 gennaio 1972, n. 11;
- d. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- e. la legge regionale 11 marzo 1981, n. 11.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare il documento denominato “Linee Guida per l’approvazione dei Regolamenti comunali per l’esercizio degli Usi civici” (Allegato A), che definisce gli aspetti circa il contenuto ed il procedimento relativi alla redazione ed approvazione dei Regolamenti Comunali per gli Usi Civici, di cui al R.D. 332/1928, secondo il testo allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a provvedere alla massima divulgazione di dette “Linee Guida”, affinché tutti i soggetti interessati ne abbiano contezza ai fini della corretta e tempestiva applicazione;
3. di demandare al Dirigente dell’UOD “Foreste” l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali (52); alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52.06); all’U.O.D. “Foreste” (52.06.07); al Dipartimento 40 UDCP Direzione Generale 3 – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – BURC, per quanto di rispettiva competenza.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	61	del	23/02/2015	DIPART.	52	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	6	UOD/STAFF DIR.GEN.	7
------------------	----	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	--------------------	---

OGGETTO :

Legge 16/6/1927 n.1766 e ss.mm.e ii. : adozione LINEE GUIDA regionali per l'approvazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio degli Usi Civici''

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Nugnes Daniela</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Passari Maria (Vicario)</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	23/02/2015	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	_____

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**

ALLEGATO A

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Unità Operativa Dirigenziale Foreste

LINEE GUIDA

per l'approvazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio degli Usi Civici



«...Gli “usi civici”, un istituto che è “magico” perché vive nel presente, ma affonda le sue radici in un remotissimo passato.» (A. Germanò)

Il presente elaborato consta di numero cinque pagine compresa la presente.

Le linee guida sono state elaborate dal gruppo di lavoro all'uopo istituito con Decreto Dirigenziale n. 138 del 27/10/2014, formato da:

- dott.ssa Flora Della Valle, Dirigente UOD Foreste
- dott. Gioacchino Ascione – UDCP – Ufficio V Risorse Naturali
- dott. Antonio Vaccariello – UDCP – Ufficio V Risorse Naturali
- geom. Vincenzo Grieco – UOD Foreste
- sig. Girolamo Gatta – UOD Foreste
- sig. Carmine Sole – UOD Foreste

LINEE GUIDA

per l'approvazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio degli Usi Civici

1) Premessa

L'uso civico è un diritto di godimento che viene esercitato su un particolare terreno da parte di una collettività di persone.

Nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Regione Campania, esiste la così detta **proprietà collettiva**, ovvero una proprietà che fa capo alla collettività locale e che viene gestita, a beneficio della stessa, dai Comuni, loro frazioni o, laddove esistenti, da Associazioni agrarie.

Il Comune (o l'Associazione Agraria) è l'Ente amministrativo esponente della collettività proprietaria: la proprietà del bene, infatti, è di natura collettiva di diritto pubblico anziché privata ovvero patrimoniale dell'Ente. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale ma alla collettività di cui l'Ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi.

La proprietà collettiva, disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (legge fondamentale in materia di Usi Civici) e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 332 del 26/2/1928, è destinata alla conservazione e alla pianificazione economica e gli usi esercitati possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione.

L'articolo 11 della citata legge del 1927 prevede la destinazione dei terreni di proprietà collettiva in due categorie:

- **categoria A:** *terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;*
- **categoria B:** *terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.*

Mentre i terreni di categoria "B", in base alla legge 1766/1927, venivano ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti attraverso la quotizzazione (istituto attualmente sospeso dall'articolo 3 della LR 11/1981), **le terre di categoria "A"**, cioè i boschi ed i pascoli, continuano ad appartenere alla collettività e sono soggetti al rigoroso regime d'inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi.

Con apposito decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici vengono indicati gli usi accertati su tali terre.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto accertativo, è necessaria una disciplina dell'esercizio dei diritti di uso civico sui beni di categoria "A", che si esplica attraverso il **regolamento degli usi civici**.

Il regolamento degli usi civici è espressamente previsto nel Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio del 1928 al Titolo II, Capo II e precisamente agli articoli 43, 44, 45 e 46.

In particolare, l'art. 43 prevede che, a seguito della assegnazione delle terre alla categoria A) e della comunicazione del decreto di accertamento, i Comuni provvedano alla compilazione del regolamento di uso civico che, nella forma di proposta, dovrà, poi, essere approvato dalla Regione.

L'art. 44 del suddetta Regio Decreto 332/1928 dispone che, *qualora il Comune o l'Associazione Agraria, in violazione della normativa di cui al RDL 332 del 1928, non abbia provveduto alla compilazione del regolamento, la Regione assegnerà un termine all'ente gestore per provvedere alla sua stesura. Decorso tale termine infruttuosamente la Regione nominerà un apposito Commissario che redigerà il regolamento.*

2) Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le modalità operative finalizzate all'approvazione dei Regolamenti Comunali di gestione dei terreni ad uso civico, redatti dalle Amministrazioni Comunali interessate.

3) Normativa di riferimento

- Legge 25/6/1927 n. 1766
- RD 26/2/1928 n. 332
- Legge 31/1/1994, n. 97.
- LR 11/3/1981 n. 11.

4) Soggetti richiedenti

Le Amministrazioni Comunali.

Le Associazioni agrarie, ove esistenti.

5) Uffici competenti

- Unità Operativa Dirigenziale Foreste;
- Unità Operativa Dirigenziale - Servizio territoriale provinciale

6) Procedimento amministrativo generale

Il dirigente U.O. provvede ad assegnare agli addetti all'unità la responsabilità della istruttoria.

Il responsabile del procedimento ha il compito di porre in essere tutte quelle attività necessarie per la conclusione del procedimento amministrativo.

Gli incaricati dell'istruttoria verbalizzano l'esito della stessa.

Il procedimento si conclude con l'emissione del Decreto, del Dirigente dell'U.O. Foreste, di approvazione del regolamento.

7) Modalità operative

7.1. Ricezione pratica.

L'istanza, di approvazione del Regolamento Comunale di gestione dei terreni ad uso civico, viene inoltrata dal Comune all'UOD Foreste e viene protocollata secondo le normali procedure di ricezione dei documenti.

7.2. Avvio procedimento

Alla protocollazione segue la verifica della ricevibilità dell'istanza, che sarà valutata con riferimento alla completezza documentale della stessa (punto 8).

Nel caso di incompletezza documentale dell'istanza, l'UOD Foreste ne dà comunicazione all'Ente proponente chiedendone l'integrazione documentale.

Le istanze ritenute ricevibili, vengono inoltrate all'UOD-STP competente territorialmente per l'istruttoria tecnica della stessa.

7.3. Istruttoria pratica.

L'istruttoria della pratica consiste nella valutazione della rispondenza dei contenuti del Regolamento Comunale alle limitazioni espressamente previste dagli articoli 43 e seguenti del RD 332/1928. Il testo regolamentare deve risultare, in particolare, in armonia con i piani economici previsti dalla legge forestale, con le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti e con le norme regionali per la gestione dei pascoli.

Inoltre, il Regolamento, che dovrà richiamare al proprio interno i provvedimenti di assegnazione a categoria, deve contenere la disciplina dell'esercizio dei diritti di uso civico della popolazione con la previsione dei limiti quantitativi ovvero della misura massima dell'esercizio stesso (articolo 45 RD 332/1928). Non può contenere disposizioni che prescrivano o disciplinino una destinazione dei beni diversa dall'uso collettivo o una riduzione della estensione delle terre collettive.

Il Regolamento potrà, altresì, disciplinare le modalità di raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, di funghi e tartufi qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e, comunque, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Nel caso in cui i contenuti della documentazione di cui al successivo punto 8 non dovessero essere esaustivi, l'UOD-STP lo notificherà al Comune proponente, richiedendone l'integrazione-rettifica documentale necessaria per la conclusione della fase istruttoria.

Il Dirigente dell'UOD-STP territorialmente competente valuterà l'opportunità di disporre uno o più sopralluoghi presso il Comune interessato per valutazioni di carattere tecnico sullo stato dei beni di Uso Civico oggetto del Regolamento Comunale all'esame.

7.4. Verbale chiusura istruttoria

La fase istruttoria è conclusa con la redazione di apposito verbale del responsabile del procedimento.

Tale verbale dovrà riportare:

- estremi istanza (numero di protocollo e data);
- estremi dell'incarico di istruttoria;
- estremi della deliberazione consiliare comunale;
- eventuali integrazioni;
- ogni altra indicazione e prescrizione ritenuta utile;
- esito dell'istruttoria dell'istanza.

7.5. Decreto finale di approvazione del Regolamento

Il Dirigente dell'U.O. – S.T.P. competente, trasmette il verbale istruttorio di cui al paragrafo 7.4 al Dirigente dell'U.O. Foreste.

La procedura amministrativa si conclude con la notifica del Decreto del Dirigente dell'UOD Foreste di approvazione del regolamento.

8) Documentazione a corredo dell'istanza

L'istanza (redatta secondo lo schema allegato) di approvazione del Regolamento comunale per gli usi civici inoltrata dal Comune alla UOD Foreste, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) delibera di Consiglio Comunale che adotta il regolamento e ne chiede l'approvazione alla Regione;
- b) Regolamento Usi Civici. I contenuti minimi del Regolamento devono riguardare:
 - l'individuazione degli utenti e dei beni di uso civico;
 - la disciplina degli usi civici stabiliti nel Decreto Commissariale e/o provvedimento regionale di assegnazione a categoria;
 - la definizione del regime di vigilanza e sanzionatorio.
- c) allegati tecnici:
 - quadro prospettico (in formato elettronico editabile, secondo lo schema allegato al presente documento) dei terreni demaniali gravati da uso civico, riportante i dati desunti dal decreto commissariale di assegnazione a categoria, l'individuazione catastale attuale e l'estensione desunta dagli atti storici;
 - cartografia catastale, costituita dal quadro d'unione in scala 1:10.000 dei fogli di mappa costituenti il territorio comunale, con l'individuazione delle aree soggette ad uso civico.

L'intera documentazione dovrà essere inviata sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

9) Istanze giacenti

Per le istanze che alla data di approvazione delle presenti Linee Guida risultino giacenti presso l'Ufficio Usi Civici dell'UOD Foreste, la verifica di ricevibilità e istruttoria non riguarderà la documentazione di cui alla lettera c) del punto 8.

Le informazioni necessarie ai fini della formazione della banca dati, di cui al successivo paragrafo, saranno richiesti, ove mancanti, ai Comuni dalla UOD Foreste.

10) Formazione banca dati regionale

Al fine di disporre di una banca dati regionale relativa ai terreni di uso civico, in attuazione delle disposizioni di cui alla LR 11/1981, l'UOD Foreste implementerà uno specifico archivio informatico con i dati forniti dai Comuni circa l'individuazione catastale dei terreni già assegnati a categoria con provvedimento commissariale, opportunamente allineati all'attualità.

A tale scopo, saranno utilizzati i dati forniti dai Comuni con gli allegati al Regolamento di cui al precedente paragrafo 8.

Per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati l'UOD Foreste provvederà a richiedere le necessarie informazioni anche ai Comuni già dotati di Regolamento.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire circa l'individuazione numerica delle particelle catastali interessate, dovranno essere tempestivamente comunicate dai Comuni all'UOD Foreste.

La suddetta banca sarà resa disponibile per la consultazione in rete mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca, in apposita specifica sezione riservata agli usi civici.